


muni di CIMBERGO, PASPARDO e SAVIORE

La questione dell'Alpeggio nel Trentino



BRESCIA
TIPO-LITOGRAFIA FRATELLI GEROLDI
1913

GRUPPO DELL'ADAMELLO



SEGNI CONVENZIONALI

- · — · — · Confine italiano
- //// //// //// Ghiacciai e rocce inaccessibili
- +++++ Alta Montagna

MEMORIALE

Dei Comuni di Cimbergo, Paspardo e Savio
per l'alpeggio sulle proprie montagne nel Trentino.

I Comuni di Cimbergo, Paspardo e Savio sono eminentemente dedicati alla pastorizia ed all'allevamento del bestiame, e ciò è il più importante cespite di ricchezza per quelle popolazioni. - È indispensabile però che tale industria si possa esercitare con la massima libertà, perchè non siano danneggiati gli interessi dei comuni e dei comunisti. - A tal fine servono le malghe che detti tre comuni possiedono sul confinante territorio trentino nella valle di Daone, ove mandano all'alpeggio il bestiame durante l'estate per destinarlo poi come elemento produttore o per venderlo sui pubblici mercati. - Disgraziatamente i Comuni e comunisti di Cimbergo, Paspardo e Savio da parecchi anni (dal 1905,) per divieto dell'Austria, non possono più godere delle loro malghe nel trentino incontrando così un danno enorme. - Ed è nella speranza di rimediare a tanta sciagura che i tre Comuni nell'occasione dell'imminente riunione dei delegati italo-austriaci per un'intesa sulla convenzione sanitaria dell'11 Febbraio 1906, presentano e raccomandano con piena fiducia le seguenti osservazioni e proposte.

Comuni di CIMBERGO, PAsPARDO e SAVIORE

La questione dell'Alpeggio nel Trentino



BRESCIA
TIPO-LITOGRAFIA FRATELLI GEROLDI
1913.

DESCRIZIONE DELLE MALGHE

Le malghe che i tre comuni di Cimbergo-Paspardo e Savioere possiedono *ab antiquo* nella valle di Daone confinano: ad ovest con la stessa linea del confine italiano - a sud col comune di Daone - a nord con la valle di Fumo e l'alta Lobbia (Adamello) ed a est con l'Austria.

La proprietà del Comune di Cimbergo è di Jugeri 1014 pari ad Ett. 584 corrispondenti ai mappali 2318 - 2311 - 2317 - 2315 - 2314 - 2313 - 2312 - 2311 - 2310 - 2457 - e si compone delle malghe: Gello-Predone-Gellino del complessivo valore di L. 200.000. - La proprietà del Comune di Paspardo è di Jugeri 1565, pari ad Ett. 911 corrispondenti ai mappali 2258 - 2259 - 2260 - 2260^a - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2255 - 2284 - 2285 - 2286 - 2286^a - e si compone delle malghe di: Pizzina-Atola-Pietrafessa e Arvena del complessivo valore di L. 400.000. - La proprietà del Comune di Savioere è di Jugeri 1751 pari a Ett 1008 corrispondenti ai mappali: 2269 - 2270 - 2271 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2291² - 2292 - 2292^a - 2294 - 2294² - 2295 - 2297 - 2299 - 2300 - 2300^a - 2298 - e si compone delle malghe di: Campo-Breguzzo-Rino di Castello e Cerudine del valore approssimativo di L. 400.000.

PORTATA DELLE MALGHE

Cimbergo.

Gello	—	Bovine 250	-	Ovini 300	-	Capre	-	Suini 30	-	Equini 40	-	N. 620
Predone	—	» 100	-	» 500	-	»	-	»	-	»	-	» 800
Gellino	—	» 120	-	»	-	» 100	-	» 10	-	»	-	» 230

Totale N. 2450

Paspardo.

Pizzina	—	Bovine 150	-	Ovini	-	Capre 100	-	Suini 30	-	Equini 20	-	N. 300
Arvena	—	» 100	-	» 250	-	» 50	-	» 6	-	»	-	» 406
Làtola	—	» 50	-	»	-	» 50	-	» 8	-	»	-	» 108
Pietra F.	—	» 65	-	» 50	-	»	-	» 5	-	»	-	» 120

Totale N. 932

Saviore.

Braguzzo	—	Bovine 130	-	Ovini - 400	Capro	-	Suini 35	-	Equini 7	-	N. 572
Campo	—	»	130	»	- 450	»	»	35	»	10 - » 625
R. D. Castello	—	»	100	»	- 300	»	»	20	»	5 - » 425
Cerudine	—	»	40	»	- . . .	»	»	10	»	5 - » 55

Totale N. 1677

DANNI PER MANCATO ALPEGGIO

Il danno è enorme. - I Comuni e comunisti di Saviore - Paspardo e Cimbergo perdono più di L. 100.000 all'anno. - E la cifra non è esagerata. - Non si può più riscuotere l'affitto delle montagne; - il valore delle malghe abbandonate diminuisce di giorno in giorno; - per la mancanza dei pascoli si assottiglia continuamente il numero degli armenti; - si incontrano nuove e maggiori spese di viaggio, di custodia, di affitto per accappararsi altrove l'alpeggio; - il bestiame che non estiva consuma il foraggio destinato ad altre stagioni; - è un vero colpo mortale per l'unica risorsa di quelle popolazioni.

Non è facile specificare in cifre tali danni. - Tuttavia nell'elenco che segue crediamo di essere stati inferiori al vero.

1) *Per mancata esazione di affitti:*

Cimbergo perde	L.	3000.00
Paspardo »	»	6000.00
Saviore »	»	5000.00

2) *Per maggior consumo di foraggio:*

Cimbergo - Capi bestiame	L. 2450 per di	
70 al di Kg. 8 a L. 0,07	L. 9634.00
Paspardo - Capi bestiame	L. 934 per di	
70 al di Kg. 8 a L. 0,07	» 3661.00
Saviore - Capi bestiame	L. 1677 per di	
70 al di Kg. 8 a L. 0,07	» 5869.00

3) *Per minor valore del bestiame sul mercato:*

Capi di bovine N. 1235 estivanti sulle montagne tirolesi delle quali se ne vendono annualmente circa 380, supposta la diminuzione media di valore in L. 50 . L. 19000.00

4) *Per diminuzione d'allevamento:*

Saviore	L. 10000.00
Cimbergo	» 7000.00
Paspardo	» 7000.00

5) *Per diminuzione di produzione di latte e di riproduzione del bestiame:*

Calcolando su 1235 bovine N. 600 bovine lattifere che alpeggiate produrrebbero litri 7 di latte al giorno con un reddito di L. 840 al dì a L. 0,20 al litro darebbero per giorni 70 di alpeggio L. 49000.00; - senza alpeggio la produzione viene dimezzata e quindi si ha un danno per le bovine di L. 29400.00 e per gli ovini e capre un danno di L. 1000.00; complessivamente risulta un danno di L. 30.400.00

Per la riproduzione annua di 500 bovine a 400 parti si ha un ricavo di L. 40000.00; - senza l'alpeggio si può calcolare la riproduzione di sole 300 bovine e quindi si ha un danno di L. 10000.00

6) *Per spese di custodia delle mandrie:*

Senza l'alpeggio, i singoli proprietari devono custodire per proprio conto il bestiame e non possono emigrare. - Ora se durante l'alpeggio bastano 5 persone per ogni centinaio di capi bovini e due per ogni centi-

naia degli altri, invece senza l'alpeggio occorre l'impiego di 340 persone che a L. 1,50 al dì danno ai proprietari l'obbligo di una spesa doppia e cioè con un carico di . L. 5000.00

7) *Per deterioramento delle malghe trentine:*

Considerato che durante l'alpeggio le terre vengono concimate e liberate da qualunque cosa che impedisca la vegetazione, si può calcolare in caso di mancato alpeggio una diminuzione di valore delle malghe di . L. 10000.00

Inoltre sono undici cascine delle quali occorrerà spendere 300 franchi per ognuna delle cascine essendo state abbandonate per questo lungo periodo di anni, quindi ad oggi un danno di L. 3300.00

Riassumendo: Il danno complessivo ammonta a L. 133 mila all'anno.

PRATICHE ESPERITE

Innumerevoli e continui furono gli sforzi compiuti dai tre Comuni per attenuare il danno del mancato alpeggio. - Non ricordiamo le numerose corrispondenze, i viaggi, i sopralluoghi al confine e le grandi spese sostenute al riguardo. - Accenniamo alla proposta del 1908 di fissare una grande barriera al confine delle nostre malghe; di stipendiare due guardie che continuamente vigilassero i confini; di prendere in affitto le malghe di Val di Fumo e Deno, per rendere i nostri pascoli completamente isolati; di lasciare senza pascolo due malghe di Campo di sotto e di Leno confinanti con le malghe trentine, onde togliere ogni probabilità di infezione. - Ricordiamo l'interrogazione dell'On. Castiglioni e quella dell'On. Tovini svolta alla Camera nella tornata del 4 Luglio 1909, seguita da altre interrogazioni per iscritto dello stesso depu-

tato. - Ricordiamo in particolare la deliberazione unanime presa in una riunione tenutasi in Trento dalla sez. Trentina del Consiglio Prov. d'Agricoltura, in cui si diceva che la chiusura dei confini sia riservata solo in casi eccezionalissimi e che in condizioni normali la presenza dell'afta epizootica non sia da considerarsi come motivo di chiusura, applicandosi benevolmente le disposizioni dell'ordinanza esecutiva 12-4-1880 la quale prescriveva che nel disporre tali retribuzioni, non si deve inceppare il movimento del bestiame più di quanto sia necessario per la natura dell'epizootia e per le speciali circostanze di fatto (Art. 1), e che in caso d'esistenza d'afta fra il bestiame d'Italia il governo Austriaco, può stabilire vie non frequentate da altro bestiame per accedere le malghe possedute dai comuni di Cimbergo, Paspardo e Saviore nel Trentino (Art. 7).»

Malgrado tale deliberazione il Ministro d'Agricoltura Austro-Ungarico in data 14 Agosto 1909 osservava che: se anche la Provincia di Brescia fosse immune per qualche tempo dall'afta epizootica, tale malattia però vi domina in tale misura che si può considerare come stazionaria; - ciò posto non si ha serio affidamento che introducendosi bestiame dall'Italia nel Trentino, possa escludersi ogni pericolo di contagio.»

Ora tale dichiarazione del Ministero d'Agricoltura Austro-Ungarico è contrario allo spirito ed alla lettera della Convenzione del 1907, della quale estende immensamente la portata. - È stata quindi molto opportuna l'iniziativa presa dal Governo Italiano di promuovere una riunione di delegati dei due Paesi contraenti, i quali diano una più esatta e razionale ed equanime interpretazione a detta convenzione.

PROPOSTA PER L'INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL'ART. 5 DELLA CONVENZ.

La parte della convenzione dell' 11 Febbraio 1906 che si riferisce propriamente al nostro caso, è concretata nell'articolo 5 il quale dice testualmente:

«Lorsque par le trafic des animaux une maladie contagieuse, pour laquelle l'obligation de la déclaration est prescrite par la loi, a été importée des territoires de l'une des Parties contractantes dans les territoires de l'autre, cette dernière aura le droit de limiter ou d'interdire, pour la durée du danger de la contagion, l'importation de toutes les espèces d'animaux aux quelles la maladie est transmissible.

Si une telle maladie éclate d'une manière menacante dans les territoires de l'une Parties contractantes, l'autre Partie aura également le droit de limiter au d'interdire, pour la durée du danger de la contagion, l'importation de toutes les espèces d'animaux aux quelles la maladie est transmissible.

Dans les cas où il d'agit de la morve, du carbon bactérien, du charbon symptomatique, de l'angine infectieuse, de la gale des solipèdes et de l'exanthème coïtal des solipèdes et de l'espèce bovine, l'importation ne pourra être interdite que pour des provenances des territoires d'origine (alinéa 1.) au des territoires atteints par la maladie contagieuse (alinéa 2).

On regarde comme territoires d'origine au atteints pa la maladie :

- en Autriche: les territoires des districts politiques respectifs ou limitrophes; en Hongrie: les comitats;
- en Italie: les territoires des provinces respectives et des provinces limitrophes. -

Les prescriptions qui précèdent sont aussi applicables a des produit animaux et à des objets qui peuvent servir de véhicules à la contagion. -

Le trafic du bétail ne pourra être interdit, si la maladie tuberculeuse éclatai ou si elle était importée. -

Ne seront pas dérogeés par la Convention présente les prescriptions des lois et ordonnances de police vétérinaire des Parties contractantes, par lesquelles le trafic-frontière et le transit à travers un district-frontière pourraient être limités ou même interdits dans le but de combattre et de supprimer des maladies contagieuses éclatées à la frontière ou dans sa proximité:»

L'art. 5 soprariferito non riguarda in modo speciale la malattia dell'afta; ma mentre per le malattie specificatamente

indicate al 2 capoverso, come il cimurro, il carbonchio ecc. stabilisce che il divieto d'importazione non potrà essere esteso al di là del territorio d'origine o dei territori infetti; invece per tutte le altre malattie contagiose, afta compresa, ciascuna delle parti contraenti ha diritto di limitare e di interdire, per tutta la durata del contagio, l'importazione degli animali provenienti dalla frontiera. - È lasciata dunque alla facoltà delle parti di stabilire la zona; dalla quale non si possono ricevere animali durante il periodo del contagio. Occorre però che si verifichi una condizione, che cioè la malattia contagiosa, afta compresa, sia scoppiata - *d'une manière menaçante*. - La convenzione però non precisa quando si possa ritenere che una malattia sia scoppiata con tal grado d'intensità da essere gravemente pericolosa.

Ebbene dal fatto che la convenzione ciò non ha determinato, si valse più volte l'autorità Austro-Ungarica per vietare il transito del bestiame per l'alpeggio anche in casi, che non presentavano nessun pericolo, come nel 1909 quando al momento dell'alpeggio la Provincia di Brescia risultava da quaranta giorni immune dall'fta, salvo tre o quattro casi nei comuni di Acquafredda e di Alfianello distanti la bellezza di quasi centotrenta chilometri dalle malghe possedute nel trentino dai comuni di Cimbergo, Paspardo e Savio. - Questa, come ben disse l'Onor. Tovini alla Camera, è un'esagerazione evidente. -

A noi sembra pertanto che nell'interpretare la condizione posta dall'art. 5 - 1. capoverso - si debbano aver presenti tre coefficienti 1): il grado di intensità e di estensione della malattia; - 2) la distanza fra la località infetta ed il luogo dove partono gli armenti per l'alpeggio; - 3) le speciali condizioni e la configurazione delle malghe ove avviene l'alpeggio - Conseguentemente si debba ritenere che quando dall'fta sia immune per un certo periodo di tempo precedente l'epoca dell'alpeggio, il circondario di Breno si debba concedere ai tre comuni di Cimbergo, Paspardo e Savio il diritto all'alpeggio, ancorchè la malattia dell'fta avesse colpito parecchi comuni fuori del circondario. E si debba altresì ritenere che quando in tutta la provincia

di Brescia, compreso il circondario di Breno, i casi d'afra fossero pochissimi e di debole intensità, allora i tre comuni interessati avessero diritto all'alpeggio, purchè fossero immuni completamente dell'afra i loro territori e quelli dei comuni finitimi.

Ciò osserviamo in sede d'interpretazione. - Ci permettiamo però di aggiungere che nutriamo la speranza che i delegati dei due paesi nella prossima riunione abbiano a prororsi il caso specifico in cui si trovano i tre nostri comuni interessati ed a stabilire *un modus vivendi* secondo le proposte già fatte nel 1908. E cioè, si istituisca una *Zona neutra* nella valle di Daone per l'alpeggio del bestiame dei tre comuni di Cimbergo, Paspardo e Saviore, sul tipo delle zone neutre che l'Italia ha sul confine Francese al Moncenisio, a quelle condizioni che saranno all'uopo indicate e prescritte. Ovvero si stabiliscano patti e condizioni, come per esempio, servizio speciale di sorveglianza a carico dei Comuni interessati; affittanze obbligatorie delle malghe di Val di Fumo e Leno; maggiori garanzie di controllo veterinario al confine, ottemperando alle quali condizioni, sia riconosciuto ai tre comuni interessati il diritto d'alpeggio sulle loro malghe trentine, semprechè si provi che i loro rispettivi territori ed i territori dei comuni limitrofi siano immuni da malattie contagiose. All'uopo noi alleghiamo al seguente ricorso uno schizzo topografico, dal quale appare come le dieci malghe che i tre comuni di Cimbergo, Paspardo e Saviore posseggono nel Trentino in Val di Daone, costituiscono un blocco solo, senza che vi si innesti altra proprietà e fuori del pericolo di propagare infezioni alle altre malghe del Trentino, essendo difese all'ingiro da una barriera di rocce inaccessibili anche ai camosci e non soltanto ai tardigradi quadrupedi che vanno all'alpeggio.

*
**

Ad ogni modo noi confidiamo che i tre ministeri degli Interni; degli Esteri dell'Agricoltura, rendendosi conto delle pietose condizioni in cui si trovano i comuni di Cimbergo, Paspardo

e Saviore, favoriranno con tutta l'energia una soluzione della questione, tale da rendere meno irrisoroi i diritti di *proprietà* che loro spettano sulle montagne del Trentino: mentre pagano da sei anni inutilmente le imposte e il servizio forestale.

Il presente memoriale fu letto e all'unanimità approvato nella riunione delle rappresentanze dei Comuni di Cimbergo Paspardo e Saviore, tenutasi per iniziativa dell'On. Tovini deputato di Ereno nel Municipio di Capodiponte il 26 Agosto 1913.

